



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

ORDINANZA N. 388 DEL 24/08/2026

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA DURANTE LA MANIFESTAZIONE BEAT FESTIVAL 2026: DIVIETO DI INTRODUZIONE VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE E DI UTILIZZO DI SPRAY URTICANTI O SIMILARI, DAL 27/08/2026 AL 30/08/2026 E DAL 01/09/2026 AL 06/09/2026.

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Dato atto che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 stabiliscono che:

"1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.";

Considerato che:

- nel quadro delle iniziative culturali, musicali ed enogastronomiche in programma nel territorio comunale e patrocinate dal Comune di Empoli, è previsto nei giorni dal 27 al 30 agosto 2026 e dal 1 al 6 settembre 2026, lo svolgimento, presso il Parco di Serravalle, della dodicesima edizione della manifestazione denominata "BEAT FESTIVAL 2026", un festival di musica giovane organizzato dall'Associazione Beat 15 di Empoli;
- nelle precedenti edizioni questa manifestazione ha visto una notevole affluenza di persone, perlopiù di giovane età provenienti anche dai Comuni limitrofi dell'Empolese Valdelsa;
- la richiesta generale di svolgimento evento, presentata dall'Associazione Beat 15 in data 09/04/2026 acquisita al prot. n. 25757, con le successive integrazioni, prevedono nel programma lo svolgimento, presso il Parco di Serravalle, di concerti con grandi artisti italiani e internazionali e una manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata Street Food, Area Birrifici e Area Market;

Preso atto che la manifestazione avrà inizio alle ore 17:00 del 27/08/2026 con proseguimento fino alle ore 03:00 del 07/09/2026;

Considerato che, il Beat Festival è uno dei festival più importanti della Toscana dedicati alla creatività giovanile, caratterizzato da una significativa affluenza di pubblico e il conseguente consumo di bevande, l'abbandono di bottiglie o bicchieri in vetro, lattine e relativi frammenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico può costituire pericolo per la normale

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

circolazione delle persone ed essere utilizzato per arrecare danno all'incolumità delle stesse;

Rilevato che la manifestazione si caratterizza principalmente per la propria natura musicale, con lo svolgimento di concerti e spettacoli musicali, con la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale. Accanto alla componente musicale, la manifestazione presenta altresì carattere sportivo, culturale ed enogastronomico, prevedendo ulteriori iniziative e attività di intrattenimento rivolte al pubblico. Nell'ambito della manifestazione sono inoltre previste specifiche aree dedicate allo Street Food e ai Birrifici, con la presenza di operatori commerciali autorizzati alla vendita e somministrazione di prodotti alimentari, alimenti preparati e bevande, tra cui birra. È altresì prevista un'area Market, destinata alla presenza di espositori e operatori commerciali con prodotti di artigianato, produzioni artistiche e manufatti di carattere etnico e tradizionale.

Considerato pertanto che la manifestazione comporta la presenza, all'interno dell'area del Parco di Serravalle interessata, di una pluralità di attività commerciali e di somministrazione, con vendita e consumo di alimenti e bevande, oltre ad attività di carattere commerciale, artigianale e culturale;

Considerato altresì che l'uso di bombolette spray e dispositivi contenenti sostanze urticanti in aree affollate costituisce un serio rischio per la sicurezza delle persone e dei beni, potendo causare danni anche gravi e, se abbandonati, trasformarsi in ulteriori fonti di pericolo per l'incolumità pubblica e per il decoro urbano;

Richiamato il Verbale della Commissione Eventi e Manifestazioni, acquisito al protocollo n. 60033 il 20/08/2026, redatto ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, nella seduta del 19/08/2026 è stata esaminata la documentazione relativa alla manifestazione "*Beat Festival 2026*" e prescritta l'adozione di apposita ordinanza sindacale volta a vietare la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande in bottiglie o contenitori di vetro o lattine, nonché la detenzione e l'utilizzo di bombolette spray e dispositivi contenenti principi urticanti all'interno del Parco di Serravalle e nelle immediate vicinanze della manifestazione;

Visti i Piani di Contenimento del Rischio, predisposti ai sensi dell'art. 18.5 del Titolo XVIII del D.M. 19/08/1996 e del punto 7 delle Linee guida di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018 e ss.sm.ii., presentati dall'Associazione Beat 15 con sede in Empoli, acquisiti al protocollo dell'ente n. 57786 il 06/08/2026;

Rilevato

- che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituisce fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano; inoltre, detti contenitori in alcuni casi possono essere utilizzati come strumenti atti ad offendere;
- che per le ragioni già esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare e di urgenza, nonché strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

Visto l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti, motivati dal fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dell'integrità fisica delle persone;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto necessario ed urgente adottare misure volte a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e il decoro urbano, tutelando la sicurezza dei partecipanti e la civile convivenza, al fine di garantire il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in occasione dell'evento denominato *"Beat Festival 2026"*, in programma presso il Parco di Serravalle dal 27/08/2026 al 30/08/2026 e dal 01/09/2026 al 06/09/2026;

Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici suddetti;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018, pervenuta tramite la Prefettura di Firenze in data 19/07/2018, con oggetto "modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva";
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Empoli da ultimo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 21/05/2018 ed in particolare gli articoli 32 comma 1, 34 comma 1 e 41 per quanto concerne le sanzioni relative ai comportamenti previsti nel dispositivo del presente atto, al fine di salvaguardare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica e di evitare turbative e molestie alle persone ed affinché non si interferisca sul regolare svolgimento di attività consentite;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati:

- gli indirizzi operativi relativi all'emissione delle Ordinanze Sindacali ex art. 54 T.U.O.E.E.LL. della Prefettura di Firenze Area I Ordine e Sicurezza Pubblica prot. 138215 del 08/08/2024;
- la nota prot. n. 60647 del 20/08/2026 con la quale il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Firenze ai sensi del citato art. 54 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

O R D I N A

per le motivazioni indicate in premessa e, in particolare, per esigenze di **tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, nonché di salvaguardia del decoro urbano, il DIVIETO ASSOLUTO**, dalle ore **17:00 alle ore 04:00 del giorno successivo**, per ciascuna delle giornate di svolgimento della manifestazione, nelle seguenti date:

27, 28, 29 e 30 agosto 2026 e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 settembre 2026

il divieto decorrerà, pertanto, **dalle ore 17:00 di ciascuna delle giornate sopra indicate e terminerà alle ore 04:00 del giorno successivo**, interessando senza soluzione di continuità l'intera fascia oraria indicata e riguarderà:

1. ALL'INTERNO DEL PARCO DI SERRAVALLE durante la suddetta fascia oraria è fatto divieto:

a) agli esercizi pubblici, agli esercizi commerciali in sede fissa, ai titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica e ai titolari di SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande:

- di effettuare la vendita per asporto, la somministrazione o la cessione a qualsiasi titolo di alimenti e bevande contenuti in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro, nonché in lattine o in contenitori che, per caratteristiche e consistenza, possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande per asporto è consentita esclusivamente mediante l'utilizzo di bicchieri, bottiglie e altri contenitori in materiale plastico o comunque non idoneo a costituire pericolo per la pubblica incolumità;

b) a tutti i frequentatori e partecipanti alla manifestazione:

- di **introdurre, detenere e consumare** all'interno del Parco di Serravalle, nell'area interessata dalla manifestazione, alimenti e bevande contenuti in **bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro ovvero in lattine**;
- di **abbandonare** bottiglie, contenitori di vetro, lattine o altri analoghi contenitori al di fuori degli appositi contenitori e raccoglitori predisposti per la raccolta dei rifiuti.

2. NELL'AREA SPORTIVA, SUL VIALE DELLE OLIMPIADI E NELLE ZONE LIMITROFE durante la suddetta fascia oraria è fatto divieto:

a) agli esercizi pubblici, agli esercizi commerciali in sede fissa, ai titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica e ai titolari di SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di effettuare la vendita per asporto, la somministrazione o la cessione a qualsiasi titolo di alimenti e bevande contenuti in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro, nonché in lattine o in contenitori che, per caratteristiche e consistenza, possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;

b) resta consentita:

- la somministrazione di bevande in contenitori o bicchieri di vetro esclusivamente all'interno dei locali dell'esercizio, nel rispetto della normativa vigente e limitatamente alla fascia oraria di apertura al pubblico dell'esercizio stesso;
- la vendita per asporto di bevande, purché le stesse siano preventivamente spillate o mesciate in bicchieri di carta, plastica o altro materiale non idoneo a costituire pericolo per la pubblica incolumità.

3. A chiunque frequenti l'area interna o esterna interessata dallo svolgimento della manifestazione il DIVIETO di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale simile di libera vendita.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

La presente Ordinanza sarà notificata al Presidente dell'Associazione Beat 15 che, in qualità di soggetto organizzatore, avrà cura di trasmetterla ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattina presenti all'interno del Parco di Serravalle durante la manifestazione, e con sede nell'area dello Stadio e del Parco di Serravalle, i quali dovranno esporre in modo ben visibile il suddetto divieto.

DISPONE

a qualunque attività di cui sopra autorizzata alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, **di esporre in modo ben visibile il presente divieto.**

DISPONE ALTRESÌ

- che la presente Ordinanza, esecutiva dalle ore 17:00 del 27 agosto 2026, sia trasmessa:
- al Prefetto di Firenze;
- al Questore di Firenze;
- al Commissariato di P.S. di Empoli;
- alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
- alla Guardia di Finanza di Empoli;
- alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;
- alla Commissione Comunale Eventi e Manifestazioni;
- alle Associazioni di categoria;

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria ed a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Ordinanza.

sia pubblicata sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

AVVERTE

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;
- che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, **salvo che non costituisca più grave reato**, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana "Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche", con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).
- che è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

I N F O R M A

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i..

Autorità emanante: Comune di Empoli.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Settore 1 Affari Generali e Istituzionali – Ufficio Segreteria del Sindaco.

Il Sindaco

ALESSIO MANTELLASSI / ArubaPEC S.p.A.